

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 132/65/2011

SVOLGIMENTO DEI FATTI

La Edil 2000 S.p.a. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona avverso avviso di accertamento emesso dalla Duomo Gpa S.r.l. per conto del Comune di Montodine relativamente all'imposta comunale della pubblicità per l'anno 2008.

L'oggetto del contendere riguardava l'assoggettamento a imposta di un cartello esposto all'esterno del cantiere di un'area fabbricabile.

In sede di ricorso la parte eccepiva il difetto di motivazione dell'atto impositivo e nel merito sosteneva l'insussistenza dell'obbligazione tributaria, trattandosi di cartello di cantiere di superficie inferiore a cinque mq.

La Commissione adita ha rigettato il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice rilevava che l'avviso di accertamento è motivato, dato che contiene l'indicazione delle norme applicate. Nel merito evidenziava che l'art. 17 D.lgs 507/93 esclude l'imposta di pubblicità per le insegne di esercizio, che contraddistinguono il luogo dove si svolge stabilmente l'attività economica, mentre nel caso di specie si trattava di cartello posto in cantiere edile che non rappresenta la sede nella quale viene svolta l'attività commerciale, ma indica la Edil 2000 quale fornitrice dei materiali per l'edilizia.

Contro tale sentenza appella la società contribuente dell'atto, che contiene solo i dati concernenti l'ubicazione del cartello e la tariffa applicabile. Contesta nel merito il provvedimento di primo grado dell'art. 17 comma 1 bis D.lgs. 507/93, che esclude l'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio di impresa che ne contraddistinguono la sede che non superino i cinque mq. Richiama la circolare ministeriale in forza della quale tale previsione si estende ai cartelli all'esterno dei cantieri che contengono il marchio del prodotto. Nel caso di specie, il cartello reca la denominazione dell'impresa costruttrice e individua la sede di svolgimento della società; non svolge quindi una funzione pubblicitaria, ma di individuazione dei beni utilizzati nello svolgimento dell'attività di impresa.

Si costituisce in giudizio con controdeduzioni la Duomo Gpa S.r.l. eccependo la illegittimità dell'appello che si limita a riproporre le ragioni già esposte in primo grado senza addurre motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado. Ribadisce che l'atto impositivo è correttamente motivato, tanto che la parte espone una dettagliata contestazione al recupero fiscale. Nel merito afferma che i cartelli di cantiere in discussione non sono equiparabili a cartelli di esercizio, in quanto posti in luogo diverso dalla sede della Edil 2000 ovvero in cantieri di terze imprese costruttrici dove soltanto i prodotti dell'azienda vengono utilizzati.

Non avendo le parti proposto istanza di discussione in pubblica udienza, si procede in camera di consiglio.

MOTIVAZIONE

La Commissione osserva preliminarmente che l'art. 53 D.lgs. 546/92, nella formulazione introdotta con L. 248/05 entrata in vigore dal 03/12/2005, prevede che "ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata". Nel caso di specie, l'appellante non ha notificato l'impugnazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario - bensì mediante servizio postale con

raccomandata a/r inviata a Duomo GPA e Comune di Chieve - e dunque ricade nel disposto del citato art. 53 D.lgs. 546/92. Ciò nonostante, non risulta che copia dell'appello sia stata depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, non risultando depositata in atti apposita ricevuta e nemmeno rinvenendosi copia dell'appello nel fascicolo di primo grado, tanto che non ve ne è menzione nell'indice degli atti e dei documenti prodotti redatto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona.

Va anche rilevato che, con sentenza n. 321/09, la Corte Costituzionale ha ribadito non essere irragionevole che il legislatore abbia posto a carico dell'appellante l'onere di depositare copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria del giudice di primo grado a pena di inammissibilità, perseguendo il duplice obiettivo di non gravare la segreteria del giudice di primo grado di compiti informativi necessariamente intempestivi ed organizzativamente onerosi, nonché quello di assicurare la tempestività della comunicazione dell'interposta impugnazione.

La sentenza citata ha inoltre precisato che il termine per la presentazione della copia presso la segreteria del giudice di primo grado non può che identificarsi con quello stabilito per la costituzione in giudizio dell'appellante ovvero - ai sensi degli art. 53 comma secondo e 22 D.lgs 546/92 - entro trenta giorni dalla proposizione dell'appello.

In considerazione del fatto che la problematica esaminata in questa sede ha trovato definitiva soluzione soltanto con l'intervento della Corte Costituzionale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità dell'appello.

Spese compensate.